

Energy Tax News

Maggio 2024

Tax & Legal Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

Normativa

Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS

Piano Transizione 5.0

Stazioni di ricarica per auto elettriche

Incentivi per sistemi agrivoltaici avanzati

Focus di approfondimento

Costituzione di diritto di superficie con rebus decorrenza

Normativa

Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS

Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (art. 13):

- È stata estesa anche alle Zone Logistiche Speciali (ZLS) l'agevolazione fiscale prevista per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del decreto-legge 124/2023. In particolare, si prevede che
 - l'agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a terreni e immobili strumentali effettuati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024;
 - il credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di Euro 80 milioni per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell'art. 1 co. 62 della L. 205/2017.

Con un apposito DM saranno definite le modalità di accesso all'agevolazione.

Piano Transizione 5.0

Legge n. 67 del 23 maggio 2024 (conversione in legge del Decreto legge 29 marzo 2024 n.39):

- Sono stati apportati alcuni correttivi alla normativa degli incentivi fiscali previsti per le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici previsti dall'art. 38 del decreto-legge n. 19/2024. In particolare, è stato previsto che:
 - sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
 - le comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy devono avvenire con cadenza mensile;
 - la comunicazione periodica volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili, deve essere trasmessa al GSE, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio;
 - il GSE deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i casi in cui dai controlli sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti.

Stazioni di ricarica per auto elettriche

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 marzo 2024 - *Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici* - e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 marzo 2024 - *Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici*. Per maggiori dettagli sulle previsioni introdotte da tali decreti, pubblicati nella G.U. n. 101 del 2 maggio 2024, si rinvia al Focus di approfondimento "*Stazioni di ricarica per auto elettrica: definiti criteri e modalità di utilizzo dei fondi PNRR*" contenuto nella [Energy News di aprile 2024](#).

Incentivi per sistemi agrivoltaici avanzati

Decreto dirigenziale del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 maggio 2024 n. 233 – sono state approvate le Regole operative per accedere agli incentivi destinati agli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno. I destinatari degli incentivi sono gli imprenditori agricoli, ma anche le cooperative agricole, con progetti innovativi che consentano per esempio di verificare l'impatto dell'impianto installato sulla continuità della produzione agricola dell'azienda e sul risparmio idrico.

Focus di approfondimento

Costituzione di diritto di superficie con rebus decorrenza

Come è noto, a seguito dell'art. 1, co. 92, della L. 213/2023, che ha modificato gli artt. 9, co. 5, e 67, co. 1, lett. h), del TUIR, gli atti di costituzione di diritti reali a favore di persone fisiche non imprenditrici vanno ricondotti alla lett. h) dell'art. 67 del TUIR e producono redditi diversi e, quindi, sono sempre imponibili a prescindere dal quinquennio e dalla natura dell'immobile.

Le nuove regole trovano applicazione dal 1° gennaio 2024. È sorto il dubbio se il nuovo regime trovi applicazione anche nel caso in cui siano stati stipulati contratti preliminari per la costituzione di un diritto di superficie anteriormente al 1° gennaio 2024 e solo l'atto definitivo sarà stipulato dopo il 1° gennaio 2024.

In sede di risposta al Question Time (n. 5-02424), è stato chiarito che *"un'analogia iniziativa, volta a escludere dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, come modificato dal cennato articolo 1, comma 92, lettera b), della legge di bilancio 2024, gli atti di costituzione di diritti reali di godimento i cui contratti preliminari siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2024, è stata oggetto di proposte emendative, recentemente presentate ma non approvate, da ultimo anche in occasione della discussione in Senato dell'atto n. 1092, relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.*

Quanto, infine, al merito del quesito si ribadisce che, a legislazione vigente, l'ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionate successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa."

Va da sé che gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2023 restano ancorati alla precedente normativa e, pertanto, anche laddove fosse previsto un pagamento in forma rateale, eventuali rate pagate dopo il 31 dicembre 2023 dovrebbero scontare il precedente regime fiscale. Infatti, sebbene i redditi diversi siano tassati in base al criterio di cassa, il perfezionamento della fattispecie coincide con la stipula dell'atto.

Documento coordinato da: Valeria Russo

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Energy News, maggio 2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.